REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/76 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 753/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 753/76 della Commissione, del 31 marzo 1976, che stabilisce le modalità di vendita del latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/76 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1926/76 [3], prevede un termine di un mese per la presa in consegna del prodotto acquistato ; che, per agevolare il confronto tra i quantitativi che sono stati oggetto di contratti d'acquisto e quelli effettivamente ritirati dall'ammasso, è opportuno ridurre il termine suddetto e disporre che la cauzione di denaturazione venga costituita al momento stesso della firma del contratto, onde garantire che i quantitativi acquistati siano presi effettivamente in consegna ; che un'adeguata parte della cauzione deve essere incamerata per i quantitativi non presi in consegna entro il termine prescritto e per i quali il contratto di vendita è rescisso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento citato ;

considerando che, affinché si possa meglio valutare l'applicazione della misura nel tempo, è opportuno abbreviare anche il termine, attualmente fissato a due mesi, per la denaturazione o l'incorporazione diretta in un alimento composto ;

considerando che l'aumento del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere a decorrere dal 16 settembre e la situazione del mercato rendono opportuno un adattamento dell'importo della cauzione di denaturazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 753/76, il testo dei paragrafi da 2 a 5 è sostituito dal seguente :

« 2. L'organismo d'intervento vende il latte scremato in polvere soltanto se, al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita, è costituita una cauzione di denaturazione pari a 45 UC/100 kg.

Detto importo della cauzione di denaturazione viene tuttavia adeguato in ogni Stato membro ; a tal fine, esso viene diviso per il coefficiente fissato all'articolo 1, paragrafo 1.

La cauzione di denaturazione è sostituita, a scelta dello Stato membro interessato, sotto forma di assegno indirizzato all'organismo d'intervento o di garanzia rispondente ai criteri stabiliti dallo stesso Stato membro.

3. Prima della presa in consegna di cui all'articolo 4, l'acquirente versa all'organismo d'intervento venditore il prezzo d'acquisto per ogni quantitativo che intende ritirare o far ritirare dal centro di denaturazione da lui designato.

Una volta versato il prezzo d'acquisto, l'organismo d'intervento venditore rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati :

a) il quantitativo per il quale tale condizione è adempiuta ;

b) il magazzino in cui si trova detto quantitativo ;

c) la data limite di presa in consegna del quantitativo.

4. L'acquirente prende in consegna il latte scremato in polvere acquistato, entro un termine di 15 giorni dalla data di conclusione del contratto di vendita. La presa in consegna può essere frazionata in più quantitativi, dei quali nessuno può essere inferiore a 10 tonnellate.

5. Salvo caso di forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il latte scremato in polvere entro il termine prescritto, il contratto di vendita è rescisso per i quantitativi restanti.

[1] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
[2] GU n. L 88 del 1°. 4. 1976, pag. 27.
[3] GU n. L 210 del 4. 8. 1976, pag. 17.

In tal caso, la cauzione di denaturazione costituita per tali quantitativi viene incamerata in ragione di 4 UC/100 kg adattata conformemente al paragrafo 2, secondo comma ; l'importo restante viene svincolato immediatamente ».

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 753/76 è modificato come segue :

1. Nel paragrafo 3, primo comma, il termine di « due mesi » è sostituito da quello di « un mese ».
2. Nel paragrafo 5, primo comma, i termini « Salvo caso di forza maggiore » sono sostituiti dai seguenti :

« Salvo caso di forza maggiore e ferme restando le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1976.

Tuttavia le disposizioni in vigore prima di tale data restano applicabili al latte scremato in polvere per il quale dei contratti di vendita sono stati stipulati anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione